

competenti strutture tecniche del Ministero comunicano alle strutture regionali i criteri, le modalità e i termini per le seguenti notificazioni:

- quelle dovute all'Unione Europea per il rapporto sullo stato di attuazione della direttiva 96/82/CE;
- quelle relative all'inventario regionale per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, per gli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

#### Art. 6 - Modalità di esercizio delle funzioni

Le funzioni amministrative e tecniche, nonché il accordo tra i soggetti coinvolti sono disciplinati dalla l.r. 19/2001.

#### Art. 7 - Trasferimento delle funzioni

Con la stipula del presente Accordo, il Ministero e la Regione si danno reciprocamente atto che le condizioni stabilite dall'art. 72 del d.lgs. 112/1998, per il trasferimento delle funzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante, sono compiutamente realizzate, con effetto dal 12 settembre 2003, data della presa d'atto da parte della Giunta Regionale del precedente Accordo 22 luglio 2003. Tale trasferimento di funzioni, unitamente alle relative risorse, è subordinato, in ogni caso, all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del d.lgs. 112/98.

#### Art. 8 - Disciplina transitoria

Le parti riconoscono l'efficacia degli atti posti in essere dalla Regione in attuazione dell'Accordo 22 luglio 2003.

Roma - Milano il.....

Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio:  
Altero Matteoli

Il Presidente  
della Giunta regionale  
della Lombardia:  
Roberto Formigoni

(BUR2005019)

D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/954

(2.2.1)

Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «Martinelli», localizzata nel comune di Morbegno - Presa d'atto della rinuncia da parte del comune proponente

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota n. 18431 dell'11 agosto 2003, così come integrata con le note n. 2652 del 4 febbraio 2004 e n. 6439 del 16 marzo 2004, il Sindaco del comune di Morbegno ha promosso l'avvio della procedura per addivenire ad un Accordo di Programma con la Regione Lombardia inerente la realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, nell'area denominata «Martinelli», ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17182 del 16 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 Serie Ordinaria del 16 aprile 2004, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, promosso dal Sindaco del comune di Morbegno;

Preso atto che con l'atto deliberativo soprarichiamato veniva individuato l'Assessore al Territorio e Urbanistica quale rappresentante della Regione Lombardia per lo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale e la sottoscrizione degli atti conseguenti;

Vista la nota del Sindaco del comune di Morbegno trasmessa con prot. n. 10348 del 27 aprile 2005, pervenuta in Regione il 10 maggio 2005, prot. regionale n. Z1.2005.0014779, con la quale lo stesso Sindaco comunica formale rinuncia all'attuazione dell'Accordo di Programma in argomento, in quanto, da un lato, l'amministrazione provinciale ha espresso, in via preliminare, parere sfavorevole all'insediamento di una grande struttura di vendita, dall'altro sono stati vagliati più puntualmente gli aspetti viabilistici, evidenziando che la soluzione infrastrutturale proposta è basata su previsioni di più ampio respiro che ad oggi, non sembrano avere soluzione immediata. Si ritiene quindi che possa essere compromessa la capacità di tenuta del sistema viabilistico connesso all'insediamento oggetto d'intervento;

Verificato pertanto che sono venuti a mancare i presupposti per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in argomento ai sensi del comma 1, dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005 con il quale sono state delegate all'Assessore al Territorio e Urbanistica le funzioni

amministrative relative all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Morbegno, nonché la sottoscrizione dei provvedimenti conseguenti;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9. «Valutazione e approvazione dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale», di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

Delibera

1. di prendere atto della nota del Sindaco del comune di Morbegno (SO), prot. n. 10348 del 27 aprile 2005, prot. regionale n. Z1.2005.0014779 del 10 maggio 2005, con la quale l'amministrazione comunale ha comunicato formale rinuncia all'Accordo di Programma in argomento;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(5.1.3)

(BUR20050110)

D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/962

Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche a decorrere dall'anno 2006

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

- la l. 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

- il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

Richiamato il d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 ed in particolare l'art. 1 ove si dispone, in attuazione della predetta legge 36/1994, che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) con il quale lo Stato ha disposto, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative a:

- comma 1, lettera i) - gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

- comma 1, lettera g) - polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della Regione», pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 febbraio, data dalla quale decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni conferite con il predetto d.lgs. 112/1998;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 26, che all'art. 44, comma 1, lettera c) dispone che spetta alla Regione la riscossione e l'introito dei canoni d'uso delle acque pubbliche;

Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 «Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica»;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 ed in particolare l'art. 3 comma, 13 ove è previsto che con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno la misura del canone di concessione per l'uso dei beni del demanio dello Stato di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del predetto d.lgs. 112/1998 è determinata con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro, il 31 ottobre dell'anno precedente;

Visto il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6/41315 del 5 febbraio 1999 recante «Prime modalità per la riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico»;

- la d.g.r. n. 7/5245 del 22 giugno 2001 recante «Modalità per la riscossione dei canoni e per la detenninazione ed il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche»;

Considerato che:

- ai sensi del predetto r.d. 1775/1933, art. 35 tutte le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo fatte salve le esenzioni e le riduzioni possibili solamente nei casi espressamente indicati dalla medesima legge;

- ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 35, vi è la necessità di stabilire un canone annuo minimo che deve comunque essere versato per il godimento del diritto all'utilizzo dell'acqua pubblica;

- ai sensi dell'art. 39 del citato regio decreto i crediti per canoni demaniali sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che al termine della concessione non passano gratuitamente allo Stato; e che tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito agli artt. 2771 e 2772 del Codice Civile;

Considerato altresì che ai sensi della predetta legge 36/1994 i canoni annui previsti dal citato regio decreto costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche prelevate;

Richiamati:

- il d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali n. 22086 del 18 novembre 2002, con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione al tasso d'inflazione programmato per il triennio 2003-2005;

- il d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali n. 20233 del 25 novembre 2003, con il quale si è provveduto ad integrare il predetto d.d.u.o. in merito all'applicazione delle riduzioni previste all'art. 18 della legge 36/1994;

Considerato che in relazione all'intrinseco valore dell'acqua quale bene pubblico si ritiene che ogni utilizzatore dell'acqua pubblica debba sempre corrispondere annualmente un congruo canone minimo a titolo del riconoscimento della proprietà demaniale delle acque per un importo non inferiore ad € 30,00;

Dato atto che in relazione a quanto anzidetto e in aderenza a quanto indicato all'art. 13 della già citata l.r. 34/1998 risulta

opportuno determinare, a decorrere dall'1 gennaio 2006, l'ammontare dei canoni demaniali per l'utilizzo dell'acqua pubblica ivi compresi i canoni annui minimi per i singoli usi previsti dall'art. 18 della legge 36/1994;

Preso atto del Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009 presentato al Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005, nel quale alla tavola V.1 «Quadro programmatico» viene indicato in 1,7% il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2006;

Vista l'allegata tabella «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la determinazione, a decorrere dall'anno 2006, dei canoni unitari annui per l'uso di acqua pubblica comprensivi dell'indicazione del canone minimo con riferimento agli usi di cui all'art. 18 della legge 36/1994, predisposta dalla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità di concerto con la Direzione Centrale Programmazione Integrata;

Considerato che quanto disposto con la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo gestionale 9.3.1.5 «Regolarizzazione delle concessioni idriche, aggiornamento del catasto acque e introito canoni»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

per quanto in premessa indicato,

1. di approvare l'allegata tabella «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la determinazione dei canoni demaniali dovuti a decorrere dall'1 gennaio 2006 per l'uso di acqua pubblica ivi compresi i canoni minimi per l'anno 2006 in relazione a ciascuna tipologia di uso di acqua pubblica;

2. di dare atto che all'importo del canone demaniale complessivo, come sopra determinato, dovrà aggiungersi l'importo dell'addizionale regionale nell'ammontare del 10% come previsto dalla l.r. 19/1995;

3. di pubblicare integralmente il presente atto ed il relativo allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO «A»

**CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2006**

Uso	Tipologia	Unità di misura	Canone demaniale	
IRRIGAZIONE	canone src (1)	€/mod.	42,40	<b>ADDIZIONALE REGIONALE 10% del canone complessivo dovuto</b>
	canone crc (2)	€/mod.	21,20	
	canone bnt (3)	€/ha	0,42	
	canone minimo	€	30,00	
CONSUMO UMANO	canone	€/mod.	1.806,86	
	canone minimo	€	301,15	
INDUSTRIALE	canone	€/mod.	13.250,29	
	canone minimo	€	1.806,86	
PESCOLTURA ED ASSIMILATI	canone	€/mod.	301,15	
	canone minimo	€	108,41	
IDROELETTRICO	canone	€/KW	12,32	
	canone minimo	€	108,41	
IGIENICO, ASSIMILATI ED ALTRI USI	canone	€/mod.	903,41	
	canone minimo	€	108,41	

LEGENDA: l'unità di misura mod. (modulo) corrisponde ad una portata di 100 l/sec, tranne che per l'uso industriale ove corrisponde ad un volume di 3.000.000 mc/anno.

(1): senza restituzione delle colature (art. 35, c. 1, r.d. 1775/1933)

(2): con restituzione delle colature (art. 35, c. 1, r.d. 1775/1933)

(3): bocca non tassata (art. 35, c. 1, r.d. 1775/1933)

(BUR20050111)

D.g.r. 7 novembre 2005 - n. 8/1013

Politiche integrate per lo sviluppo dei sistemi turistici. l.r. 8/2004 «Norme per il turismo in Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 aprile 2004, n. 8 «Norme per il turismo in Lombardia»;

Visto l'art. 3, comma 1 della sopra citata l.r. 8/2004 che definisce come sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e ser-

vizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale;

Visto l'art. 3, comma 5 della sopra citata legge regionale che prevede che il riconoscimento di un sistema turistico, d'intesa con la Provincia competente, avviene con l'approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico;

Viste le dd.gg.rr. del 16 dicembre 2004, n. 19893, «Linee di